

**Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - uso della proprietà esclusiva - limitazioni
- Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5732 del 27/02/2019**

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - uso della proprietà esclusiva - limitazioni - veduta in appiombio o verticale esercitabile dalle aperture dei singoli appartamenti condominiali - diritto del proprietario - proprietà - "inspectio et prospectio in alienum" - "inspectio et prospectio in alienum" - laterale od obliqua

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombio fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di temperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5732 del 27/02/2019

[Cod_Civ_art_0907](#), [Cod_Civ_art_1102](#)